



DI DARIO MONTANARO*

Nei giorni scorsi, attraverso il proprio portale di rete dedicato al bonus occupazionale per il Sud, l'Inps ha, di fatto, evidenziato che le risorse stanziolate per finanziare l'incentivo di cui al dd n. 367 del 16/11/2016 sarebbero esaurite. Tuttavia, dall'Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro (Anpal) non è pervenuta nessuna comunicazione ufficiale in merito. Intanto, i consulenti del lavoro continuano a tener conto, nelle valutazioni dei piani di assunzione per le imprese assistite, dei possibili incentivi per l'occupazione, pur sussistendo l'evidente stato di incertezza. Già in precedenza, l'Ancl Su aveva chiesto chiarimenti all'Anpal sui presupposti per poter fruire degli incentivi e anche sulla potenziale copertura dei fondi stanziati rispetto alle domande di assunzione presentate. L'Agenzia aveva fornito forti rassicurazioni in risposta alle domande dell'Ancl Su, sia rispetto alla ampia dotazione

L'Ancl chiede chiarimenti all'Anpal sulla disponibilità degli incentivi Bonus Sud, fondi esauriti Rifinanziamento incerto a scapito dei datori

finanziaria destinata a coprire l'agevolazione e sia rispetto alla concreta possibilità di «rifinanziare» l'intervento nel caso in cui le assunzioni avessero superato le previsioni. Ad oggi, l'Ancl Su, con una missiva, sottopone nuovamente la questione all'Agenzia chiedendo dei chiarimenti poiché mentre sul sito di quest'ultima risulta pubblicata una nota con la sola indicazione dell'andamento dell'occupazione in relazione agli incentivi (e nulla si dice in merito al presunto esaurimento delle risorse per le assunzioni) sul sito dell'Inps, al contrario, viene fatto presente che dal 20/11/2017 sono terminati i fondi. In tale quadro di incertezza, l'Ancl Su ha evidenziato che potrebbero essere molti i datori di lavoro danneggiati, poiché molti che hanno assunto personale dopo il 20/11 facendo richiesta di incentivo, si troverebbero sprovvisti senza essere stati messi in condizione di poter conoscere le disponibilità di finanziamento delle agevolazioni.

*presidente nazionale Ancl

ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE, L'INPS CHIEDE LA REVOCA

Errata comunicazione, niente benefici

Anche il semplice errore nelle comunicazioni di assunzione del lavoratore dipendente comporta la revoca dei benefici contributivi pur in presenza di successive rettifiche da parte dell'azienda. È quanto sostiene l'Inps che sta già inviando intimazioni di pagamento alle aziende non formalmente in regola con i requisiti di legge. Il problema riguarda, al momento, prevalentemente il c.d. esonero contributivo triennale previsto dalla legge 190/2014 ma, ovviamente, può riguardare anche qualsiasi altro beneficio o agevolazione prevista dalla legge e condizionato alla sussistenza di determinati presupposti di fatto. La legge di Stabilità del 2014, all'art. 1, comma 118, ha inserito, il c.d. esonero contributivo triennale, che consente ai datori di lavoro, in presenza di nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di essere esonerati dal versamento dei contributi per i nuovi assunti per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua. L'esonero è condizionato alla sussistenza di determinati requisiti tassativi, fra cui la non occupazione del lavoratore da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione, al fine di tutelare i soggetti che da più tempo si trovano privi di un impiego stabile. In diverse occasioni,

tuttavia, è capitato che le aziende, per un mero errore materiale nell'invio della comunicazione obbligatoria di assunzione, indicassero un'erronea data di assunzione o di cessazione del precedente rapporto di lavoro o - ancora - che qualificassero il precedente rapporto di lavoro, effettivamente svoltosi a tempo determinato (quindi irrilevante ai fini della fruizione dei benefici), come rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In questi casi, è ovvio che se l'Inps può basarsi esclusivamente sui dati formali forniti dalle aziende, non può che rilevare la mancanza dei presupposti di legge e disporre la revoca di tutti i benefici contributivi illegittimamente fruiti. L'atteggiamento dell'Inps diventa, tuttavia, paradossale nel momento in cui le aziende incappate nel predetto errore abbiano comunicato l'avvenuto malinteso, fornendo tutte le prove (contratti di lavoro, dichiarazioni dei lavoratori, testimonianze) a sostegno della reale natura del rapporto di lavoro o del suo effettivo periodo di svolgimento. Anche in questi casi l'Istituto sta facendo «orecchie da mercante», respingendo tutti i ricorsi amministrativi proposti, senza fornire quasi alcuna motivazione. Questo comportamento appare privo di adeguato fondamento giuridico e sta provocando diversi contenziosi. La norma

parla chiaro: per usufruire dello sgravio contributivo è sufficiente che il lavoratore neassunto non risulti occupato a tempo indeterminato con altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti all'assunzione. La condizione per avere l'esonero, dunque, non è certo quella di effettuare correttamente le comunicazioni obbligatorie, bensì la sussistenza di una precisa situazione di fatto (e di diritto) che deve sussistere fra le parti al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, a nulla rilevando la regolarità meramente formale delle comunicazioni che ben possono essere rettifiche in un secondo momento, soprattutto in presenza di congrui elementi di prova a supporto. Il procedimento di revoca degli sgravi contributivi, in questi casi, avrebbe quindi dovuto necessariamente arrestarsi di fronte alla realtà dei fatti. Ad oggi, al contrario, l'Inps persevera nella sua azione di recupero degli sgravi concessi, impassibile dinanzi alle spiegazioni delle aziende chiamate a restituire delle somme che spettavano loro di diritto. In sostanza, un mero errore materiale, scusabile in qualsiasi altro caso, diviene insanabile agli occhi dell'Inps una volta inviata la comunicazione. Questa totale assenza di dialettica non può che nuocere a tutti i soggetti coinvolti.

dott. Paolo Stolfa
(Studio Legale
Stolfa - Volpe)

Celeste Vivenzi

Saldo Imu e Tasi, esoneri e campo di applicazione

Entro il 18 dicembre 2017 va effettuato il pagamento della seconda rata Imu e Tasi relativa all'anno 2017 sulla base delle delibere (aliquote, detrazioni ecc.) per il 2017 che dovevano essere adottate entro il 31/3/2017 e pubblicate sul sito del Mef entro il 28/10/2017 (in caso di mancata pubblicazione nei termini, l'imposta va calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l'anno precedente, in presenza di una delibera pubblicata entro il termine del 28 ottobre 2017 ma successivamente ripubblicata oltre tale data con la nota «errata corrige», a causa di un errore intervenuto nella prima pubblicazione, ai fini del versamento deve essere preso in considerazione la seconda pubblicazione come precisato dal comunicato stampa Mef del 16/11/2017). Al fine di meglio inquadrare le scadenze in oggetto in materia di Imu pare interessante segnalare quanto segue:

1) sono esonerate dall'Imu l'abitazione principale e le relative pertinenze (escluse le categorie A/1A/8 e A/9); l'esenzione si applica nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale (C2, C6, C7) anche se accatastate unitamente all'abitazione. Per le abitazioni A1, A8 e A9 continua a trovare applicazione la detrazione di euro 200 prevista per l'abitazione principale che potrà anche essere aumentata dai regolamenti comunali;

2) il Comune può considerare «abitazione principale» l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata; dal 2016 è stata eliminata la possibilità di assimilare ad «abita-

zione principale» l'immobile concesso in comodato a un familiare (si applica infatti solo la riduzione del 50% della base imponibile in presenza di contratto registrato, effettiva residenza del comodante e possesso di un solo immobile abitativo);

3) per legge (di n. 201/2011) l'Imu non è applicabile alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex dm 22/4/2008; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione/annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate di polizia ad ordinamento militare, dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ovvero appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della «dimora abituale» e della «residenza anagrafica»;

4) non è soggetto a Imu un solo immobile posseduto da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l'immobile non sia locato o dato in comodato d'uso;

5) gli immobili degli enti non commerciali utilizzati ai soli fini non commerciali sono esenti da Imu ma in caso di attività mista l'Imu si applica alla parte di immobile adibita ad attività commerciale (in propor-

zione all'utilizzazione). I soggetti non profit devono versare l'Imu in tre rate, delle quali due, alle scadenze ordinarie (pari al 50% dell'imposta dovuta l'anno precedente) e la terza entro il 16 giugno dell'anno successivo a conguaglio (il saldo 2017 deve pertanto essere versato entro il 16 giugno 2018);

6) per gli immobili locati a canone concordato (legge n. 431/98) l'Imu dovuta, come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, è ridotta del 25%. In materia di Tasi appare invece utile rammentare quanto segue: diversamente dall'Imu sono soggette alla Tasi tutte le abitazioni principali e le loro pertinenze; anche nel caso di specie il Comune può considerare «abitazione principale» gli immobili posseduti a titolo di proprietà/usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, purché non locati; a far data dal 2016 è stata eliminata la possibilità di assimilare ad «abitazione principale» l'immobile concesso in comodato ad un familiare (si applica infatti solo la riduzione del 50% dell'imponibile Tasi in presenza di contratto registrato, effettiva residenza del comodante e possesso di un solo immobile abitativo); nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della Tasi e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (la legge di Stabilità 2016 ha disposto l'esenzione dalla Tasi per gli inquilini relativamente alle unità immobiliari adibite dal detentore ad abitazione principale).

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel. 06/5415742
www.anclsu.com